



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO

I sez. civile-RG 1845/08
nelle persone dei Magistrati

Dott.ssa Carla Romana Raineri

Pres. rel.

Dott. Alberto Massimo Vigorelli

Cons.

Dott.ssa Cinzia Zoia

Cons.

ha pronunciato la seguente

CASO.it

SENTENZA

nel giudizio di appello promosso da:

IV. CA., rappresentato e difeso (omissis) giusta delega a margine dell'atto di citazione in appello

- *appellante* -

contro

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI C. N. SOC. COOP. (già Credito Cooperativo Interprovinciale Lombardo soc. coop.), rappresentata e difesa (omissis) giusta delega in calce alla copia notificata dell'atto di citazione in appello

- *appellata* -

**Conclusioni: come da allegati fogli
omissis**

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ca. Iv. conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI C. N. SOC. COOP.** (già Credito Cooperativo I. soc. coop. – di seguito, per brevità, anche “**Credicoop**” o “**Banca**”), la Banca di Credito Cooperativo di C. N. (Credicoop) , nonché la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano (C.C.I.A.A.), per sentir accogliere le seguenti conclusioni:

“- accertare e dichiarare l'illiceità della condotta posta in essere dalla BCC Credito Cooperativo Interprovinciale Lombardo S.c.r.l. in amministrazione controllata di C. N., in persona del legale rappresentante pro tempore per i motivi esposti in narrativa;

- accertare e dichiarare l'illegittimità della levata dei protesti richiesti dal Direttore della BCC Credito Cooperativo Interprovinciale Lombardo di C. N.;

- e per l'effetto ordinare alla Camera di Commercio Industria e Agricoltura, in persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede in Milano, Via Meravigli n. 9/B di cancellare il nome dell'odierno ricorrente del bollettino dei protesti;

- condannare la Banca di Credito Cooperativo di C. N. a risarcire il danno patito dall'attore nella misura che sarà determinata in corso di causa.

IN VIA ISTRUTTORIA:

- ammettersi, occorrendo, prova per interpello e per testi sulle circostanze dedotte in narrativa dal punto 1 al punto 11 dell'esposizione in fatto da intendersi qui integralmente trascritti, espunti da giudizi e negative e preceduti dal 'vero che'.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio ed ogni altra successiva”.

A fondamento dell'azione, l'attore deduceva la pretesa illegittimità dei protesti fatti levare da Credicoop con riguardo ad assegni dal medesimo emessi, lamentando la mancata compensazione, da parte della Banca, dei saldi passivi dei conti sui quali erano stati tratti gli assegni con il saldo attivo di un conto corrente a sé intestato, asserendo in particolare di essere *“titolare di più conti correnti di corrispondenza, aperti presso la BCC Credito Cooperativo Lombardo di C. N., precisamente dei conti n. 00/903, n. 00/8474, n. 00/10439, n. 00/17833, n. 00/18024; n. 00/18655, n. 03/043341”* (cfr. atto di citazione, p. 2, sub 1).

Credicoop si costituiva nel giudizio di primo grado con comparsa di risposta 15 marzo 2005 contestando integralmente, sia in fatto che in diritto, le domande avversarie e chiedendone l'integrale rigetto.

In particolare Credicoop deduceva:

- la mancanza dei presupposti soggettivi per l'operatività della compensazione fra i saldi;
- la sussistenza dei presupposti, (mancanza di provvista e revoca della convenzione di assegno), anche in base alle specifiche previsioni contrattuali, per la elevazione dei protesti;
- l'insussistenza di qualsiasi prova in ordine alla individuazione e alla quantificazione dei danni lamentati.

Con sentenza n. 11932/2007, depositata in data 5 novembre 2007, il Tribunale di Milano *“rigetta[va] la domanda proposta dall'attore Iv. Ca. e lo condanna[va] a rimborsare alla convenuta Banca di Credito Cooperativo di C. N. soc. coop. – già BCC – Credito Cooperativo Interprovinciale Lombardo s.c. a r.l. in amministrazione straordinaria – le spese del giudizio(...)”*.

Il Giudice di prime cure motivava il rigetto delle domande attoree osservando come *“il fatto che il conto corrente n. 18655, intestato a Ca. Iv. e Sa. Gabriella, fosse nel giugno 2004 in attivo per oltre € 80.000 (doc. 5 attore), non poteva sorreggere alcun diritto alla compensazione con i saldi negativi del c/c n. 03/04334: la diversa titolarità delle due partite impediva infatti l'applicazione dell'invocato art. 1853 c.c.”*

Con atto di citazione in appello, notificato in data 23 maggio 2008, Ca. Iv. impugnava la predetta sentenza chiedendone l'integrale riforma.

Credicoop si costituiva nel giudizio di appello, con comparsa di risposta dell' 8 ottobre 2008, eccependo l'inammissibilità del gravame proposto e contestando comunque integralmente, sia in fatto, sia in diritto, i motivi di impugnazione.

All'udienza di comparizione e trattazione del 28 ottobre 2008, il Ca. reiterava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.

Con ordinanza in data 28 ottobre 2008, il Collegio, *“considerato che nel caso di specie non è ravvisabile una incongruità dell'impugnata sentenza palese, risultante “prima facie”, avendo il Tribunale esaminato motivatamente le difese delle parti ed essendo pervenuto ad una decisione basata su argomenti che non appaiono né meramente pretestuosi né meramente apparenti o incongruenti”*, rigettava l'istanza di sospensione e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 2/11/2010.

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 29 marzo 2011, disposta a seguito di un rinvio motivato dalla intervenuta sostituzione del Consigliere relatore, le parti precisavano le conclusioni, così come formulate in epigrafe.

Il Collegio tratteneva quindi la causa in decisione, concedendo alle parti i termini per il deposito delle rispettive comparse conclusionali e dille eventuali memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesse in fatto

Il Ca. era titolare presso Credicoop, Filiale di C. N., dei seguenti tre rapporti di conto corrente:

- **c/c n. 903/30, cointestato a Iv. Ca. e Maria Grazia S.** (cfr. doc. 1 fasc. primo grado di parte appellata: lettera di apertura del conto corrente in data 7 febbraio 1990);

- **c/c n. 00/018024, intestato a Iv. Ca.** (cfr. doc. 2 fasc. primo grado di parte appellata: lettera di apertura del conto corrente in data 16 giugno 2003);

- **c/c n. 00/018655, cointestato a Iv. Ca. e Gabriella Sa.** (cfr. doc. 3 fasc. primo grado di parte appellata: lettera di apertura del conto corrente in data 30 dicembre 2003).

Il Ca. aveva potere di operare - in forza di propri incarichi societari e di apposite deleghe - su conti correnti intestati ad altri soggetti accesi presso la medesima Banca, e precisamente sui seguenti conti:

i) **c/c n. 03/43341 e n. 00/8474**, intestati alla società “**E. FIORI s.a.s. di Carlo Ca. & C.**”, società di cui il **Ca.**, all’epoca dei fatti di cui è causa, era **socio accomandante** (cfr. docc. 4, 5 e 6 fasc. primo grado di parte appellata);

ii) **c/c n. 00/17833**, intestato alla società “**P. D. s.r.l.**”, di cui il **Ca.** - sempre all’epoca dei fatti di cui è causa - era Amministratore (cfr. docc. 7-8 fasc. primo grado parte appellata);

iii) **c/c n. 00/10439**, intestato a **Gabriella Sa. e Lucia S.** (cfr. doc. 9 fasc. primo grado parte appellata); su quest’ultimo rapporto il Ca. ha operato in forza di apposita delega.

Relativamente alle vicende oggetto di causa, in data 31 maggio 2004, Iv. Ca. emetteva l’assegno n. 11879785-08 all’ordine di C. Fiori S.r.l.

(cfr. doc. 10 fasc. primo grado parte appellata).

L'assegno, dell'importo di Euro 2.810,00 era stato tratto sul conto corrente n. 03/43341 intestato a E. FIORI s.a.s. di Carlo Ca. & C.

In data 4 giugno 2004 l'assegno perveniva a Credicoop, quale banca trattaria, per il pagamento.

Il conto della E. FIORI s.a.s. di Carlo Ca. & C. aveva una provvista insufficiente per consentire il pagamento del titolo, poiché presentava, alla predetta data del 4 giugno 2004, un **saldo passivo di Euro 7.251,11** (cfr. doc. 11 fasc. primo grado di parte appellata).

Credicoop - dopo aver tentato di prendere contatto con il titolare della società intestataria del conto – richiedeva al Notaio di levare il protesto dell'assegno: adempimento cui il Notaio incaricato provvedeva in data 15 giugno 2004 (cfr. doc. 11 fasc. primo grado parte appellata).

Con modalità analoghe, Iv. Ca. emetteva, in data 30 luglio 2004, l'assegno n. 11897857-10 dell'importo di Euro 749,00 (cfr. doc. 12 fasc. primo grado parte appellata); anche in questo caso, il conto su cui era stato tratto l'assegno era il n. 03/43341 intestato a E. FIORI s.a.s. di Carlo Ca. & C.

Il predetto conto, alla data del 4 agosto 2004 di presentazione del titolo per il pagamento, registrava un **saldo passivo pari ad Euro 3.608,34** (cfr. doc.11 fasc. primo grado parte appellata).

Il protesto veniva levato dal medesimo Notaio il successivo 5 agosto 2004 (cfr. doc. 13 fasc. primo grado parte appellata).

Il 18 agosto 2004, Credicoop **revocava, ex art. 7 delle condizioni generali di contratto, le convenzioni di assegno** relative ai conti correnti n. 00/903 (intestato a “Iv. Ca. e Maria Grazie S.”); n.00/8474 (intestato a “E. FIORI s.a.s. di Carlo Ca. & C.”); n.00/10434 (intestato a “Gabriella Sa. e Lucia S.”); n.00/18655 (intestato a “P. D. S.r.l.”); n. 00/18024 (intestato a “Iv. Ca.”); n. 00/18655 (intestato a “Iv. Ca.

e Gabriella Sa.”), dando di ciò comunicazione al Ca..

Successivamente alla revoca delle convenzioni di assegno, in data 30 agosto 2004, il Ca. emetteva l'assegno n. 10205658-08 per l'importo di Euro 297,20, all'ordine di Point S.r.l. (cfr. doc. 14 fasc. primo grado parte appellata); assegno tratto sul conto n. 00/17833 intestato a P. D. s.r.l..

Il predetto titolo veniva protestato in data 6 settembre 2004, dal medesimo Notaio , per “**mancanza di autorizzazione**”, essendo stato emesso dopo la revoca della relativa convenzione (cfr. doc. 15 fasc. primo grado di parte appellata).

Tutto ciò premesso in fatto la Corte osserva:

Eccezione di inammissibilità dell'appello

La difesa appellata ha preliminarmente eccepito la inammissibilità dell'appello per carenza dei presupposti di specificità e per omessa/insufficiente specificazione dei motivi.

Come noto, l'art. 342, primo comma, c.p.c. richiede l'enunciazione - pur sommaria, purché non equivoca o generica - di censure puntuali e determinate con cui si allega l'esistenza di errori in connessione causale con la pretesa ingiustizia o illegalità del provvedimento impugnato.

Ai fini del soddisfacimento del requisito di specificità è necessario che vi siano articolate e specifiche ragioni di doglianza con riferimento alla sentenza, non essendo sufficiente una mera riproposizione delle argomentazioni e delle istanze svolte nel precedente grado di giudizio.

La Suprema Corte ha più volte ribadito sul punto che “*Nel giudizio di appello - che non è un "novum iudicium" - la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono*” (cfr. Cass.

29 ottobre 2010, n. 22193 ; Cass., 16 dicembre 2009, n. 26414 ; Cass., 19 ottobre 2009, n. 22123).

In effetti, nella lettura dell'atto di citazione in appello non si rinvencono concrete censure alla sentenza impugnata e alla sua motivazione, bensì la mera riproposizione degli argomenti svolti nel giudizio di primo grado e disattesi dal Tribunale, ad eccezione di un unico motivo di critica alla sentenza fondato su argomenti non solo insuscettibili di esame in questo grado (poiché mai in precedenza dedotti), ma del tutto estranei all'*iter* argomentativo della decisione, in quanto il tema del contendere non è stato risolto in ragione dell' applicazione delle clausole di cui è stata (tardivamente) eccepita la vessatorietà e nonostante gli asseriti "dubbi interpretativi" delle stesse, ma, al contrario, sul semplice rilievo che la diversa titolarità dei conti correnti impediva alla Banca di procedere ex art. 1853 c.c. alla compensazione dei saldi passivi dei conti sui quali erano stati tratti gli assegni con il saldo attivo del conto di cui il sig. Ca. era titolare.

La Corte, pur ritenendo condivisibile il rilievo mosso dalla difesa appellante sul punto, ritiene superabile la eccezione proposta secondo l'orientamento giurisprudenziale di minor rigore, che considera sufficiente la mera denuncia della ingiustizia della decisione , poiché fondata su una ingiusta valutazione delle prove, dei fatti o delle ragioni di diritto, accompagnata dalla volontà di sottoporre l'intera controversia al giudice dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 7888/97 e Cass. n. 5696/04).

PRETESA VESSATORIETÀ DEGLI ARTT. 3 E 5 DEI CONTRATTI DI APERTURA DI CONTO CORRENTE

Solo, e per la prima volta, con l'atto di citazione in appello, il Ca. ha eccepito l'abusività di alcune clausole inserite nei contratti di apertura di conto corrente, invocando la (peraltro non pertinente) applicazione alla

fattispecie della disciplina dettata a tutela del consumatore dal D.Lgs. 206/05.

Si tratta di domande ed eccezioni nuove e come tali inammissibili ex art. 345 c.p.c.

MANCATA COMPENSAZIONE FRA SALDI RELATIVI A PIÙ CONTI AI SENSI DELL'ART. 5 DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO E DELL'ART. 1853 C.C.

Il Ca. sostiene che il Tribunale avrebbe dato “*una valutazione apodittica dei fatti*” laddove non ha considerato che “*su uno di questi conti, in particolare su quello intestato al sig. Ca. ed alla di lui convivente sig.ra Sa. Gabriella, vi era un cospicuo deposito di circa euro 86.000,00*” (cfr. atto di citazione in appello, p. 4).

L'assunto è infondato. Il Tribunale ha ben considerato la circostanza, motivando esaurientemente in ordine ragioni per le quali ha ritenuto non praticabile la pretesa compensazione.

Presupposto fondamentale, ex art. 1241 ss. c.c., per l'operatività della compensazione è la sussistenza di un rapporto di debito/credito fra i medesimi soggetti.

Il principio non muta nella specifica ipotesi di compensazione fra i saldi di più conti bancari prevista dall'art. 1853 c.c.:

L'art. 1853 c.c., infatti, in applicazione del principio generale sancito dall'art. 1241 c.c. , consente, salvo patto contrario, la compensazione tra la banca e il correntista dei saldi attivi e passivi di più conti correnti a quest'ultimo intestati”.

La speciale compensazione tra saldi di più rapporti o conti, prevista dall'art. 1853 c.c. , presuppone anch'essa la identità dei soggetti cui fanno capo i rapporti o i conti relativamente ai quali opera la compensazione.

Nel caso di specie non poteva avere luogo alcuna compensazione poiché la posizione debitoria della E. FIORI s.a.s. di Ca. Carlo & C. verso la Banca non aveva alcuna corrispondenza, sotto il profilo soggettivo, con la posizione creditoria della Banca verso il Ca..

L'appellante ha emesso assegni tratti non sul conto corrente a sé intestato, bensì su quello intestato ad un diverso soggetto: una S.r.l. dotata, per ciò solo, di una propria soggettività giuridica.

Come correttamente osservato dal Giudice di primo grado, la diversa titolarità delle due partite rendeva inapplicabile l'invocato art. 1853 c.c., a prescindere dalla previsione di cui all'art. 3 del contratto di apertura di conto corrente secondo cui *“la Banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso Correntista”*

Deve poi osservarsi che l'art. 15, lett. a) del contratto menzionato disciplina anche il caso di assegni emessi dopo la revoca della relativa convenzione, prevedendo al riguardo che *“in caso di recesso, da parte del correntista o della Banca, dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, la Banca non è tenuta ad onorare gli assegni emessi con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante”*.

Quanto alla pretesa abusività di tali clausole, si tratta, come sopra rilevato, di un argomento tardivamente proposto, con conseguente inammissibilità della relativa eccezione.

Giova nondimeno osservare che la normativa richiamata dalla difesa appellante non avrebbe potuto trovare applicazione ai contratti di apertura di conto corrente su cui sono stati tratti i tre assegni protestati, difettando, nella specie, il presupposto soggettivo, ovvero la qualità di consumatore in capo ai titolari dei predetti conti, che risultano intestati a due società: E.

Fiori S.a.s. di Ca. Carlo (c/c n. 03/04334) e P. D. S.r.l. (c/c n. 17833).

PRETESA ILLEGITTIMITÀ DELLA LEVATA DEI PROTESTI

Allorquando gli assegni n. 11879785-08 e n. 11897857-10 sono stati presentanti alla Banca trattaria (rispettivamente in data 4 giugno 2004 e 30 luglio 2004), il conto n. 03/43341 della società traente “E. FIORI s.a.s. di Carlo Ca. & C.” presentava, in entrambi i casi, un saldo passivo ben superiore rispetto all’ammontare dei titoli (cfr. doc. 11 fasc. primo grado parte appellata).

Tale circostanza è, del resto, pacifica, avendo il sig. Ca. più volte ammesso di avere emesso gli assegni pur non disponendo di provvista sufficiente sui conti di rispettiva traenza.

Deve poi evidenziarsi come la Banca, pur non essendo gravata da alcun obbligo di comunicazione preventiva con riguardo alla levata del protesto, abbia effettuato numerosi tentativi per contattare ed avvertire il sig. Ca. su quanto stesse accadendo.

I testi escussi hanno confermato la circostanza e sul punto il Tribunale ha evidenziato che *“l’avvertimento del funzionario della banca (testi Arona, Sa.) era nel senso di un invito a ricostruire tempestivamente (ossia nel termine ultimo del protesto) la necessaria provvista sul conto n. 03/04334. I due bonifici disposti dal conto corrente n. 18655 a favore della E. Fiori (in date 10.6 e 15.6, per complessivi € 5.000) non erano in tal senso sufficienti”* cfr. (sentenza, pag. 5).

Successivamente, con lettera raccomandata A/R in data 18 agosto 2004, ricevuta dal destinatario il 24 agosto 2004 (cfr. doc. 18 di parte appellante.), Credicoop ha revocato, ex art. 7 delle Condizioni Generali di contratto, le convenzioni di assegno relative ai conti correnti nn. 00/903 (intestato a “Iv. Ca. e Maria Grazia S.”); 00/8474 (intestato a “E. FIORI s.a.s. di Carlo Ca. & C.”); 00/10434 (intestato a “Gabriella Sa. e Lucia S.”);

00/17833 (intestato a “P. D. S.r.l.”); 00/18024 (intestato a “Iv. Ca.”);
00/18655 (intestato a “Iv. Ca. e Gabriella Sa.”).

L’articolo citato attribuisce a ciascuna delle parti *“il diritto di esigere l’immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto, nonché di recedere, in qualsiasi momento, con preavviso di un giorno, dal contratto di conto corrente e dalla inerente convenzione di assegno”*.

Ciò nonostante, l’odierno appellante, in data 30 agosto 2004, dunque dopo circa una settimana dalla revoca della convenzione di assegno, ha emesso l’assegno n. 10205658, per l’importo di € 297,20, tratto sul conto n. 00/17833, intestato alla P. D. S.r.l.

Il titolo è stato conseguentemente protestato per “mancanza di autorizzazione”.

Fra i motivi, contrattualmente e normativamente previsti, che legittimano il rifiuto della Banca trattaria di effettuare il pagamento dell’assegno vi sono, come si è visto, la mancanza di fondi disponibili attinenti il rapporto di provvista e l’assenza, o la revoca, della cd. convenzione di assegno

La condotta tenuta dalla Banca non è pertanto censurabile sotto alcun profilo.

L’appellante, per ottenere il riconoscimento delle proprie pretese, avrebbe dovuto dimostrare, con riferimento agli assegni protestati per “mancanza di provvista”, che alla data della loro presentazione all’incasso vi fosse la provvista sufficiente al loro pagamento e, con riferimento all’assegno protestato per “mancanza di autorizzazione”, che alla data di emissione del titolo, la Banca non avesse ancora disposto la revoca della convenzione di assegno o che questa non fosse stata ancora portata a conoscenza del traente.

L'appellante, come già correttamente osservato dal Tribunale, non ha fornito alcuna prova al riguardo, ed anzi le sue affermazioni difensive risultano smentite dalle evidenze documentali in atti.

DOMANDA RISARCITORIA

La mancanza dei presupposti soggettivi per l'operatività della compensazione fra i saldi, le specifiche previsioni in ordine all'esonero della Banca dall'obbligo di pagare assegni emessi senza provvista e senza autorizzazione e, conseguentemente, la ritenuta legittimità del comportamento tenuto dalla banca, costituiscono ragioni di per sé sufficienti a giustificare il rigetto della pretesa risarcitoria dell'appellante, pur prescindendosi dal rilievo in ordine alla assenza di prova dei lamenti danni ed alla insussistenza di un nesso causale fra la condotta (asseritamente illegittima) della Banca ed il pregiudizio (asseritamente) subito da soggetti, peraltro, terzi rispetto all'odierno appellante.

L'appello va conclusivamente respinto.

Le spese del grado, secondo soccombenza, sono liquidate in favore della parte appellata nella misura di cui al dispositivo, in assenza di relativa nota.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:

respinge l'appello proposto da Ca. Iv. e condanna il medesimo alla rifusione delle spese processuali del grado liquidate in favore della parte appellata in € 2.100,00 per diritti ed € 4.200,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 15.6.2011

Il Presidente estensore